



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PREVISIONE
E LA PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI

AUDIZIONE CAMERA sulla proposta di legge inerente il conferimento al Governo della delega per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile (A.C. 2607).

Luciano MAIANI

Presidente Commissione Grandi Rischi

La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è stata istituita con la legge 24 febbraio 1992, n. 225, art.9, come “organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio”.

L'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2006, n. 21, recante «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile», ha ridefinito la Commissione Nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi come “**organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile**”, rinviando, per la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione stessa, ad **appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanati su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.**

L'attuale Commissione Grandi Rischi (CGR) è stata dunque istituita con DPCM 7 ottobre 2011 che ne ha stabilito regole di funzionamento e composizione. Con DPCM 23 dicembre 2011 e 18 febbraio 2013 sono stati nominati i componenti.

La Commissione si articola in un Ufficio di Presidenza e cinque settori inerenti le diverse tipologie di rischio, di seguito elencati:

- settore rischio sismico
- settore rischio vulcanico
- settore rischi meteo-idrologico, idraulico e di frana
- settore rischi chimico, nucleare, industriale e trasporti
- settore rischio ambientale e incendi boschivi.

I componenti sono stati nominati sulla base della loro competenza scientifica, a seguito di segnalazioni richieste all'Accademia Nazionale dei Lincei, alla Conferenza dei Rettori ed ai Centri di Competenza riconosciuti dal Dipartimento della Protezione Civile (DPC). I componenti della CGR durano in carica cinque anni. Ad essi compete unicamente il trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia.

La Commissione Grandi Rischi si è dotata di un regolamento interno, ai sensi del DPCM 7 ottobre 2011 che disciplina le modalità di svolgimento delle riunioni. Il regolamento recepisce il ruolo della Commissione Grandi Rischi quale elemento di raccordo tra la comunità scientifica nazionale e il sistema della protezione civile, ruolo chiaramente indicato dalle modalità di designazione della Commissione Grandi Rischi attraverso le indicazioni dei più importanti organismi scientifici del Paese.

Nel triennio di attività dalla sua istituzione, l'attuale Commissione Grandi Rischi si è riunita in numerose occasioni ed è stata chiamata a rispondere a diversi quesiti posti dal Capo Dipartimento della Protezione Civile.

Le riunioni hanno riguardato in maniera prevalente i settori rischio sismico e vulcanico, ma anche il settore rischio meteo-idrologico idraulico e di frana, quest'ultimo riunitosi più volte in seguito agli eventi alluvionali dell'ultimo anno. Laddove necessario, il Dipartimento ha provveduto a dar seguito agli esiti degli incontri, sia informando tempestivamente gli enti territoriali delle raccomandazioni formulate dalla Commissione, con particolare riferimento a sequenze sismiche in atto o a piani di emergenza per il rischio vulcanico, sia coinvolgendo i Centri di Competenza per una maggiore informativa sulle attività di monitoraggio, sia infine attivando mirate interlocuzioni con altre componenti governative al fine di rispondere alle richieste della Commissione in merito all'acquisizione di elementi informativi e reperire risorse per l'attivazione di piani e programmi di ricerca (sismicità indotta, merci pericolose), sia per sollecitare un potenziamento della ricerca e didattica universitaria nei settori della meteorologia e delle scienze della terra.

Le prime raccomandazioni che vogliamo sottoporre alla Commissione Ambiente sono (i) che gli aspetti della previsione e prevenzione non vengano trascurati, nel nuovo disegno di legge, né tantomeno semplicemente trasferiti in capo alle Regioni ed agli Enti Locali, e (ii) che sia mantenuto in capo al DPC il compito di ricondurre ad unità ed omogeneità i riferimenti di ciascuna realtà territoriale o settore di studio, anche attraverso la Commissione Grandi Rischi.

A riguardo, le modifiche del 2012 hanno ristretto l'azione del Servizio nazionale agli aspetti della prevenzione non strutturale, limitando la portata e l'efficacia dell'intervento di protezione civile, che deve essere invece supportato da una più ampia e coordinata visione dei fenomeni e delle attività di previsione e prevenzione, al fine di fronteggiarli e superarli, anche attraverso la promozione di adeguati interventi strutturali.

A titolo esemplificativo, ci possiamo riferire al rischio sismico che ha visto la CGR chiamata a supportare le decisioni del Dipartimento della protezione civile in diversi eventi che hanno interessato il territorio italiano negli ultimi anni.

Ricordiamo, innanzi tutto, che ad oggi non sono disponibili strumenti di previsione dei terremoti a breve termine effettivamente utilizzabili ai fini della protezione civile. Ne segue che l'unica possibilità di svolgere una reale ed efficace azione di prevenzione consiste in poche, chiare e incisive azioni di riduzione della vulnerabilità del patrimonio edilizio, in relazione sia alle caratteristiche strutturali degli edifici sia alle condizioni locali del sottosuolo: scrupolosa e tempestiva applicazione di disposizioni normative e delle conoscenze tecniche oggi disponibili; vigilanza da parte di enti pubblici, territoriali nell'ambito delle proprie competenze; obbligatorietà dell'esecuzione di verifiche sismiche sugli edifici di interesse strategico e sulle infrastrutture la cui funzionalità durante eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile; incentivazione dell'iniziativa privata nella messa in sicurezza degli edifici; e, infine, una costante opera di informazione e formazione sia dei proprietari e utenti delle costruzioni sia dei progettisti e costruttori.

In conclusione, da parte della CGR vogliamo sottoporre alla Commissione Ambiente le seguenti raccomandazioni, in merito alla nuova formulazione della norma:

- necessità di un coordinamento "superiore" del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito alle tematiche di Protezione civile
- necessità che il DPC mantenga un compito di indirizzo e coordinamento su queste tematiche,
- validità dell'attuale assetto della CGR così come stabilito dal richiamato art. 4 della legge 21/2006
- ruolo della CGR quale elemento di raccordo tra il sistema della protezione civile e la comunità scientifica nazionale
- ruolo di supporto tecnico-scientifico, da parte della CGR, all'intero Servizio Nazionale della Protezione Civile.